

ALLEGATO "A"  
Repertorio N. 26.503  
Raccolta N. 11.119

# Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO TENNIS SIENA

## STATUTO

### CAP. I

#### COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

##### Art. 1

E' costituita una associazione sportiva con la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Siena".

##### Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Siena, via Emilia 41, località Vico Alto e sede sportiva in Italia, in Siena, via Emilia 41, località Vico Alto. I colori sociali sono il Bianco e Nero dello stemma cittadino.

##### Art. 3

L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

L'Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.

L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:

- a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
- b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

L'Associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

##### Art. 4

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (FIT), della quale esplicitamente, per se e per i suoi soci ordinari ed atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis (FIT).

L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della Federazione Italiana Tennis e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione Italiana Tennis ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla Federazione Italiana Tennis.

I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla Federazione Italiana Tennis, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione Italiana Tennis ed agli altri affiliati.


##### Art. 5

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Tennis, per delega del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla Federazione Italiana Tennis.

### CAP. II SOCI

##### Art. 6

L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci i cui nominativi dovranno risultare dal relativo Libro dei Soci da tenersi a cura del Consiglio Direttivo:



- a) Soci Ordinari: coloro che versano una quota di associazione a fondo perduto stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione al numero dei soci ed all'entità del patrimonio sociale; ad essi spetta la gestione ed amministrazione dell'Associazione.
- b) Soci Atleti Aggregati: coloro che, regolarmente tesserati, sono indicati dal Consiglio Direttivo come idonei a rappresentare l'Associazione nelle varie competizioni a squadre ed individuali perché in possesso di particolari doti tecniche ed agonistiche. Sono esclusi dalla gestione ed amministrazione dell'Associazione e sono esenti dalla quota di associazione. Ove i Soci Atleti Aggregati richiedano il passaggio alla categoria di Socio Ordinario, fermo restando per il Consiglio Direttivo la facoltà di decidere in merito all'accoglimento della loro domanda, è facoltà dello stesso di disporre a loro carico il pagamento di una quota di associazione ridotta e/o rateizzabile da stabilirsi tenuto conto dei meriti sportivi conseguiti a vantaggio dell'Associazione nonché dell'esito di eventuali incarichi particolari di natura tecnico-sportiva che fossero stati loro affidati.
- c) Soci Onorari: coloro che siano eccezionalmente proclamati tali, per speciali benemeritenze in ambito tennistico e perché si ritiene possano conferire lustro all'Associazione, su proposta motivata del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari godono di tutti i diritti riservati ai Soci Ordinari, compreso il diritto di voto e sono esenti dalla quota di associazione. L'approvazione e la revoca della qualifica di Socio Onorario spetta, in via esclusiva, all'Assemblea dei soci.

#### Art. 7

Ai soci ordinari sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente Statuto.

E' vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutte le categorie di soci, sono tenute al pagamento di una quota sociale annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo al quale peraltro è riservata la facoltà di consentire detti pagamenti in via forfetaria o anche di abolire la quota sociale annua suddetta.

#### Art. 8

Tutte le categorie di soci, sono inoltre tenute al pagamento della tassa di frequenza per la piscina e per i campi da gioco da corrispondersi di volta in volta nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo al quale peraltro è riservata la facoltà di consentire detti pagamenti in via forfetaria o anche di abolire la tassa di frequenza suddetta.

I soci ordinari che intendono far utilizzare le attrezzature del Circolo ai propri familiari (familiari conviventi che rispettino le caratteristiche stabilite nel Regolamento interno dell'Associazione) sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza nelle modalità e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 9

Per essere ammessi a qualsiasi categoria di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda di ammissione diretta al Consiglio Direttivo, controfirmata per presentazione da 2 soci ordinari, seguendo la procedura definita dal Regolamento interno dell'Associazione.

Con l'atto di sottoscrizione della domanda il candidato si impegna ad accettare senza limiti o riserve lo Statuto sociale ed il Regolamento interno che dichiara di conoscere, nonché tutte le disposizioni emanate od emanande dal Consiglio Direttivo. I soci presentatori devono essere in grado di fornire al Consiglio Direttivo informazioni sul candidato all'ammissione. Il Consiglio Direttivo è giudice insindacabile sull'ammissione o meno del candidato stesso.

Per i soci minorenni la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da uno dei genitori o chi ne fa le veci, il quale con ciò assume l'impegno di adempiere a tutte le obbligazioni verso l'Associazione.

#### Art. 10

Il socio ordinario che intende dimettersi dall'Associazione - esclusa pertanto l'ipotesi della radiazione - e che sia in regola con il pagamento delle quote sociali, dovrà farne domanda al Consiglio Direttivo.

In caso di morte del socio ordinario agli eredi, che preliminarmente assolveranno a tutte le obbligazioni che aveva il defunto verso l'Associazione, il Consiglio Direttivo concederà il subentro quale socio ordinario di uno solo fra essi. Il Consiglio Direttivo si rivolgerà agli eredi con lettera raccomandata spedita all'ultimo domicilio del defunto, collettivamente e impersonalmente, per richiedere se uno di loro intende continuare nel rapporto associativo o altrimenti trasmettere la qualità di associato. Se gli eredi aderiscono all'invito a che uno di loro subentri nell'Associazione dovranno rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento, comunicando il nominativo del nuovo socio, ed allegando un atto notorio o dichiarazione sostitutiva relativamente alla loro qualifica. La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli eredi. Nel caso che l'erede designato non abbia i requisiti stabiliti dal precedente art. 9 e comunque qualora il Consiglio Direttivo non autorizzi la trasmissione della qualità di associato nei suoi confronti, in forza del suo potere discrezionale e senza l'obbligo di motivazione, lo stesso comunicherà agli eredi la decisione di

rigetto entro un mese dalla data di ricevimento del nominativo, invitandoli ad indicare un altro di loro nello stesso termine.

#### Art. 11

Le quote di associazione previste dal presente Statuto devono essere versate all'atto di accettazione della domanda di ammissione. La quota sociale annuale deve essere pagata in unica rata anticipata entro il 15 gennaio o comunque secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno dell'Associazione.

Per i soci ammessi nel corso dell'anno verrà conteggiata di questa quota solo l'importo in dodicesimi fino al 31 dicembre dell'anno stesso. È facoltà del Consiglio Direttivo di utilizzare per l'incasso delle quote e tasse sociali un esattore appositamente incaricato, nonché avvalersi di un Istituto bancario per l'esazione senza che ciò esoneri il socio dall'obbligo del pagamento secondo le modalità predette. Trascorsi due mesi dalla data del mancato pagamento anche di una sola rata trimestrale, il Consiglio Direttivo inviterà il socio a mezzo lettera raccomandata all'adempimento dei suoi obblighi verso l'Associazione e potrà inibirgli l'ingresso alla sede sociale finché non sia stata regolarizzata la sua posizione. Trascorsi senza esito e senza comprovati motivi altri 2 mesi il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi sociali ivi compresa la radiazione del socio per morosità ed il recupero del credito per via legale.

#### Art. 12

I soci hanno diritto di usufruire degli impianti e delle attrezzature del Circolo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e le norme del Regolamento interno.

#### Art. 13

I familiari dei soci ordinari (familiari conviventi che rispettino le caratteristiche stabilite nel Regolamento interno dell'Associazione) potranno essere ammessi a Soci Ordinari, salvo restando quanto disposto dall'art. 9 del presente Statuto, previo pagamento della quota associativa, anche in forma rateale e/o ridotta.

#### Art. 14

Tutti i soci ordinari ed i soci atleti aggregati, nonché gli iscritti alle scuole e corsi di addestramento al tennis comunque denominati, devono essere annualmente tesserati alla Federazione Italiana Tennis a cura dell'Associazione.

### CAP. III ORGANI SOCIALI

#### Art. 15

Sono organi sociali dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Siena: l'Assemblea dei Soci Ordinari, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Proibiviri. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

#### **Titolo 1 – Assemblea dei Soci Ordinari**

#### Art. 16

L'Assemblea dei soci ordinari è sovrana.

- a) I soci ordinari vengono convocati dal Consiglio Direttivo in Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno, mediante avviso affisso nella sede sociale, pubblicato nel sito web dell'Associazione ed inviato a ciascun socio all'indirizzo e-mail comunicato in segreteria almeno 15 giorni prima della data fissata, con le modalità indicate al successivo art. 19, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e della data, ora e luogo della prima ed eventuale seconda convocazione.
- b) Ogni socio ha diritto a un voto.
- c) I soci minorenni hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma acquisiscono il diritto al voto al compimento del diciottesimo anno di età
- d) L'Assemblea può essere convocata su qualsiasi oggetto in sede straordinaria con delibera del Consiglio Direttivo od a seguito di domanda firmata da almeno un quinto dei soci ordinari aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare con precedenza assoluta l'Assemblea straordinaria in una data entro 40 giorni dalla data di ricevimento della lettera di richiesta valida. È facoltà del Consiglio Direttivo, sempre con rispetto del suddetto termine, di provvedere ad un'unica convocazione dell'Assemblea straordinaria richiesta dai soci con

l'eventuale Assemblea ordinaria. In tal caso la precedenza nella redazione dell'ordine del giorno spetta agli argomenti proposti dai richiedenti l'Assemblea straordinaria.

#### Art. 17

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro il mese di aprile di ogni anno, con il compito di:

- a) deliberare sulla relazione morale, finanziaria e sportiva dell'anno decorso presentata dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- c) eleggere ogni tre anni le cariche sociali, ovvero: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Proviviri.

#### Art. 18

Sulle modifiche allo Statuto Sociale, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla trasformazione della stessa in Società avente personalità giuridica delibera in ogni caso l'Assemblea Straordinaria.

#### Art. 19

Il Presidente nomina, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, un segretario della stessa, anche non socio, e fra i soci ordinari che non siano membri del Consiglio Direttivo, un servizio assembleare composto da almeno 3 membri i quali avranno le seguenti funzioni:

- a) spedire nel termine di cui sopra all'art. 16, la convocazione a ciascun socio all'indirizzo e-mail comunicato in segreteria, allegando il modulo per il rilascio di eventuale delega comunque disponibile presso la sede sociale;
- b) controllare prima dell'Assemblea gli elenchi degli aventi diritto al voto, riscontrando le eventuali deleghe ricevute con tali elenchi (le deleghe dovranno essere state rilasciate e ricevute con le modalità di cui sotto);
- c) redigere dopo la scadenza del termine per la presentazione delle deleghe (di cui sotto), un elenco delle deleghe stesse, con indicazione del socio delegante e del socio delegato; tale elenco dovrà essere affisso nella sala ove si riunisce l'Assemblea e prima dell'inizio dell'Assemblea;
- d) esaminare e decidere insindacabilmente su eventuali reclami in ordine all'Assemblea, i quali, a pena di inammissibilità, dovranno essere inoltrati per iscritto entro il termine massimo di 3 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Quando sia necessario rinnovare il Consiglio Direttivo o altre cariche sociali i membri del Servizio Assembleare non sono eleggibili e dovranno:

- e) affiggere presso la sede sociale, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, un elenco in ordine alfabetico costantemente aggiornato (fino al momento dell'Assemblea stessa) di coloro che manifestino la volontà di candidarsi; in ogni caso ciascuno dei soci ordinari può proporre anche in Assemblea la propria candidatura ed è comunque eleggibile ciascun socio ordinario, anche qualora non abbia mai avanzato la propria candidatura e non sia quindi ricompreso nel detto elenco o anche quando non sia presente all'Assemblea;
- f) consegnare ai soci ordinari presenti all'Assemblea e soltanto dopo che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione, le schede elettorali timbrate e siglate dai membri del servizio elettorale;
- g) ritirare le schede, verificare il numero delle schede, scrutinare le stesse e pubblicare il risultato delle votazioni che avranno sempre luogo a scrutinio segreto in caso di delibere che riguardino le elezioni di organi sociali o la responsabilità dei consiglieri o singole persone; a parità di voti, verrà eletto il socio con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, il più anziano anagraficamente;


#### Art. 20

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci ordinari in regola con i pagamenti delle quote e tasse sociali e con le obbligazioni comunque assunte verso l'Associazione.

#### Art. 21

Ogni socio ordinario può farsi rappresentare mediante regolare delega scritta da un altro socio ordinario anche consigliere; in quest'ultimo caso il voto delegato non avrà valore per le deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e le responsabilità dei consiglieri.

- a) Nessun socio può ricevere più di una delega.
- b) Le deleghe compilate dal socio stesso (non sono ammesse deleghe "in bianco") dovranno essere consegnate nelle mani del segretario dell'Assemblea o di un membro del servizio assembleare presso la segreteria del Circolo, improrogabilmente entro le ore 12 del giorno fissato per l'Assemblea, personalmente dal socio delegante o se autenticate da un notaio, anche da altra persona o a mezzo posta, anche elettronica.



- c) Chi riceve la delega avvertirà immediatamente il depositante se il delegato ha o meno superato il limite di una delega. Nel caso in cui il delegato abbia già ricevuto il numero massimo di deleghe, le deleghe successive non avranno validità: resta fermo il diritto del socio delegante al quale sia stato fatto presente che il socio-delegato ha già ricevuto il numero massimo di deleghe, di sostituire il nome dell'originario socio delegato con altro nome di socio ordinario.

**Art. 22**

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in 1<sup>a</sup> convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno della prima e decorsi trenta minuti dall'ora fissata per quest'ultima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

**Art. 23**

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per le modifiche relative a modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno un quinto dei soci ordinari. Per la delibera di trasformazione in società avente personalità giuridica, o per lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci ordinari.

**Art. 24**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi l'Assemblea stessa nomina il proprio presidente.

**Art. 25**

Al Presidente, sentito il Servizio Assembleare, spetta constatare la validità di costituzione dell'Assemblea e il regolare il diritto di intervento da parte dei soci.

**Art. 26**

Di ciascuna Assemblea deve redigersi nell'apposito registro il verbale di svolgimento, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente

**Titolo 2 - Consiglio Direttivo**

**Art. 27**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri eletti dall'Assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, tra i soci ordinari a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. I consiglieri si insediano contestualmente alla pubblicazione del risultato delle votazioni, restano in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

**Art. 28**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, di cui esso ha la direzione morale, disciplinare, sportiva e amministrativa. Sono tra l'altro compiti del Consiglio Direttivo:

- a) decidere sulle domande di ammissione a socio;
  - b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci ordinari: quest'ultimo dovrà sempre evidenziare una somma da destinarsi allo svolgimento dell'attività sportiva ed agonistica;
  - c) redigere ed approvare il programma dell'attività sportiva dell'Associazione;
  - d) nominare, dettandone le relative norme di funzionamento eventuali commissioni sociali con incarichi speciali chiamando a farne parte i propri membri o altri soci. Dette commissioni svolgono le loro funzioni in collaborazione col Consiglio Direttivo che può impugnare le decisioni da loro adottate e dare direttive vincolanti;
  - e) determinare l'ammontare delle quote di associazione nonché della quota sociale annua e della tassa di frequenza per le diverse categorie di soci;
  - f) convocare l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia richiesta dai soci a norma dell'art. 16;
  - g) comminare le sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto;
  - h) compilare ed aggiornare il Regolamento Interno dell'Associazione e dettarne le norme di attuazione;
  - i) indire gare, tornei e manifestazioni varie;
- Comprendere comunque tutte le deliberazioni che non siano nel presente Statuto espressamente riservate all'Assemblea dei soci ordinari.

*Handwritten signature: Giovanni...*



#### Art. 29

Il Consiglio Direttivo designa nel suo seno il Presidente ed almeno un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere. E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Tennis.

#### Art. 30

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma degli atti amministrativi, con potestà di delega: coordina le norme per il regolare svolgimento dell'attività sociale, adotta tutti i provvedimenti con carattere di urgenza che siano imposti da circostanze eccezionali, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo alla prima riunione. In sua assenza le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

#### Art. 31

In caso di vacanza di uno o più posti del Consiglio Direttivo, questo stesso, con votazione a maggioranza ed a scrutinio segreto, elegge il consigliere o i consiglieri mancanti, chiedendone poi la convalida alla prima Assemblea dei soci ordinari.

#### Art. 32

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente o quando comunque ne facciano richiesta almeno due consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi assumerà la presidenza il consigliere più anziano.

#### Art. 33

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei consiglieri. Esse sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente alla riunione.

#### Art. 34

Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito registro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

#### Art. 35

Il Consiglio Direttivo ha obbligo di escludere il socio qualora si verificano le previsioni dell'art. 9. E' facoltà del Consiglio Direttivo di comminare ai soci che si siano resi colpevoli di mancanze nei confronti dell'Associazione o abbiano recato a questa danno morale o materiale in qualsiasi campo o che abbiano trasgredito allo Statuto sociale, al Regolamento interno ed alle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione, sospensione a tempo determinato, radiazione. Le punizioni saranno deliberate dopo che il Consiglio Direttivo avrà esperito le opportune indagini e tratte le conclusioni. Tutte le relative delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere prese a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.

#### Art. 36

Relativamente alle sanzioni di cui sopra il Presidente ha la facoltà di adottare un provvedimento di urgenza in attesa delle delibere del Consiglio quando ne ravvisi l'opportunità e sentiti almeno due consiglieri.

#### Art. 37

Il socio radiato non potrà in avvenire essere riammesso a far parte dell'Associazione né invitato nei locali sociali per alcuna ragione o titolo. Il provvedimento verrà comunicato alla Federazione Italiana Tennis.

### **Titolo 3 – Collegio dei Revisori dei Conti**

#### Art. 38

L'Assemblea elegge in occasione del rinnovo delle cariche sociali un Collegio di Revisori dei Conti composto di tre membri, con il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione. In caso di vacanza di uno o più posti del Collegio, questo stesso, con votazione a maggioranza ed a scrutinio segreto, elegge il membro o i membri mancanti, chiedendone poi la convalida alla prima Assemblea dei soci ordinari.

Ove ne faccia richiesta, il Presidente del Collegio, eletto in seno allo stesso, può assistere con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **Titolo 4 - Collegio dei Probiviri**

### **Art. 39**

L'Assemblea elegge in occasione del rinnovo delle cariche sociali un Collegio dei Probiviri si composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti. E' ammesso il ricorso al Collegio da parte dei soci per quanto attiene le sanzioni disciplinari deliberate a loro carico dal Consiglio Direttivo. In caso di vacanza di uno o più posti del Collegio, questo stesso, con votazione a maggioranza ed a scrutinio segreto, elegge il membro o i membri mancanti, chiedendone poi la convalida alla prima Assemblea dei soci ordinari.

## **CAP. IV PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

### **Art. 40**

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote e tasse sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni direttamente organizzate od alle quali abbia ufficialmente partecipato;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

### **Art. 41**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche; e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

### **Art. 42**

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.


## **CAP. V SCIoglimento**

### **Art. 43**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci ordinari la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, le dimissioni di soci ordinari presentate nei sei mesi precedenti la data di tale delibera saranno prive di effetto. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione Italiana Tennis (FIT) ed agli altri Affiliati.

### **Art. 44**

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



CAP. VI  
SANZIONI DISCIPLINARI FIT E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 45

La Federazione Italiana Tennis (FIT) può adottare i provvedimenti disciplinari, di cui al successivo art. 46, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.

Art. 46

Gli organi di giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT) possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'Associazione;
- b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione;
- c) dei tesserati della Federazione Italiana Tennis (FIT) dell'Associazione.

Art. 47

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della Federazione Italiana Tennis (FIT).

Art. 48

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, e tutte le categorie di Soci, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della Federazione Italiana Tennis (FIT).

Art. 49

Fermo restando il diritto dell'Associazione ad adire le vie legali nei riguardi dei soci morosi, i soci si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per le loro eventuali divergenze con l'Associazione o per quelle che dovessero sorgere fra di loro per motivi inerenti la vita sociale.

Art. 50

I soci si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente il disposto dello Statuto e del Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Tennis (FIT).

CAP. VII  
RINVIO

Art. 51

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia di codice civile e delle leggi speciali.

*Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Siena  
approvato nell'Assemblea Straordinaria del 16 luglio 2019*

*Giuseppe Forcella*

